

CONVIVENZE DI FATTO

DESCRIZIONE

Dal 5 giugno 2016 c'è la possibilità di costituire una convivenza di fatto fra due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune e coabitanti.

REGOLAMENTAZIONE DELLE CONVIVENZE DI FATTO

Impedimenti

Non è possibile costituire una convivenza di fatto se gli interessati sono uniti da legami di parentela, affinità od adozione o se anche uno solo di loro sia tuttora legato da un vincolo matrimoniale o faccia parte di un'unione civile.

DIRITTI E DOVERI

Diritti

I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.

In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari

Potere di rappresentanza

Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:

- a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere o di volere, per le decisioni in materia di salute;
- b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;

La designazione di cui sopra è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

Diritti inerenti la casa

In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni, comunque non oltre i cinque anni.

Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di residenza per un periodo non inferiore a tre anni.

Il diritto di abitazione viene meno se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.

Nel caso di morte del conduttore o di un suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.

Diritti all'assegnazione della casa popolare

Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.

Impresa familiare

Si prevede che al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato.

Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.

Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno

E' esteso al convivente di fatto la possibilità di essere nominato tutore o curatore o amministratore di sostegno del convivente.

Risarcimento del danno

In caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, al convivente superstite nell'individuazione del danno risarcibile si applicheranno gli stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

L'Ufficiale d'Anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto.

RICHIESTA E COSTITUZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO

Fase istruttoria

Se gli interessati hanno già la stessa residenza anagrafica, è sufficiente la trasmissione dell'apposita [dichiarazione](#).

In caso contrario, è necessario regolarizzare la posizione effettuando prima di tutto la [variazione di residenza o di abitazione](#) e allegare la [dichiarazione](#) al resto della documentazione prevista.

La dichiarazione per la costituzione della convivenza deve essere sottoscritta da entrambi e può essere presentata in una delle seguenti modalità (tra loro alternative):

- **consegna diretta** anche da parte di un solo componente la convivenza, purché munito del proprio documento identificativo e di copia fotostatica di quello della persona assente, presso: UFFICIO ANAGRAFE - Piazza San Martino, n. 1 - 30030 - PIANIGA (VE)
- **trasmissione in via telematica della dichiarazione sottoscritta e scansionata** insieme alle copie dei documenti d'identità dei sottoscrittori, al seguente indirizzo: demografici@comune.pianiga.ve.it
-via pec all'indirizzo: segreteria@comune.pianiga.ve.legalmail.it
- **spedizione a mezzo lettera raccomandata** all'indirizzo:
COMUNE DI PIANIGA - Piazza San Martino, n. 1 - 30030 - PIANIGA (VE)

Cessazione della convivenza di fatto

La cessazione della convivenza di fatto, con relativa presa d'atto da parte dell'Ufficiale d'Anagrafe, avviene:

- se viene meno la situazione di coabitazione (trasferimento di residenza anche di un solo componente);
- nel caso di matrimonio od unione civile tra gli interessati o tra uno di essi ed una terza persona;
- qualora, da dichiarazione di uno od entrambi i conviventi, risultino estinti i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. In quest'ipotesi, finchè prosegue la coabitazione, il nucleo familiare rimane comunque invariato sotto il profilo anagrafico.

La [dichiarazione di cessazione della convivenza di fatto](#), può essere sottoscritta anche da uno solo degli interessati (recesso unilaterale); in questo caso, sarà inviata dall'Ufficio debita comunicazione all'altra parte.

La dichiarazione di cessazione della convivenza può essere presentata in una delle seguenti modalità (tra loro alternative):

- **consegna diretta** anche da parte di un solo componente la convivenza, purché munito del proprio documento identificativo e di copia fotostatica di quello della persona assente, presso: UFFICIO ANAGRAFE - Piazza San Martino, n. 1 - 30030 - PIANIGA (VE)
- **trasmissione in via telematica della dichiarazione sottoscritta e scansionata** insieme alle copie dei documenti d'identità dei sottoscrittori, al seguente indirizzo: demografici@comune.pianiga.ve.it
-via pec all'indirizzo: segreteria@comune.pianiga.ve.legalmail.it
- **spedizione a mezzo lettera raccomandata** all'indirizzo:
COMUNE DI PIANIGA - Piazza San Martino, n. 1 - 30030 - PIANIGA (VE)

Contratto di convivenza

I conviventi hanno facoltà di regolare i propri rapporti patrimoniali con un contratto di convivenza, nel quale le parti possono indicare e/o regolare:

- la residenza comune
- le modalità di partecipazione di ognuno al sostegno della convivenza in relazione alle possibilità economiche e al lavoro professionale o casalingo
- il regime patrimoniale della comunione dei beni

Il contratto di convivenza viene stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o avvocato, che lo invierà, entro 10 giorni, al Comune di residenza, per la registrazione in anagrafe, ai fini dell'opponibilità ai terzi.

La trasmissione potrà essere effettuata:

- **trasmissione via posta certificata** al seguente indirizzo di posta certificata: segreteria@comune.pianiga.ve.legalmail.it
- **spedizione a mezzo lettera raccomandata** all'indirizzo:
COMUNE DI PIANIGA - Piazza San Martino, n. 1 - 30030 - PIANIGA (VE)

Tale contratto potrà essere modificato o risolto (sia per accordo delle parti, che per recesso unilaterale) con atto redatto e pubblicizzato nelle stesse forme.

COSTI

Non sono previsti costi per l'iter amministrativo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Dpr n. 223 del 30 maggio 1989 "Regolamento anagrafico"
- Legge n. 76 del 20 maggio 2016 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina della convivenza"
- Circolare del Ministero dell'interno n. 7 del 1 giugno 2016.

PER INFORMAZIONI: UFFICIO ANAGRAFE

Indirizzo: Piazza San Martino, n. 1 – 30030 – Pianiga (VE)

Telefono: 041-5196214 e 215

Fax: 041-469460

Orario: lunedì- mercoledì - venerdì dalle 10:00 alle 12:30
martedì – giovedì - sabato dalle 9:00 alle 12:00
giovedì pomeriggio dalle 16:00 alle 18:00
si prega di prendere appuntamento

Mail: demografici@comune.pianiga.ve.it

PEC: segreteria@comune.pianiga.ve.legalmail.it